IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. X - Ottobre 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(« A. A. S. », vol. XXVIII, 10 settembre 1936, N. 10).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione di disciplina dei Sacramenti.

Instructio servanda a Tribunalibus Dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum.

Decretum. — Provida Mater Ecclesia, ut matrimonii dignitatem tueretur, animarumque saluti consuleret, constantem adhibuit sollicitudinem sive Constitutionibus sive Instructionibus, regulas inter alia praescribens causas de matrimonii valore respicientes, ne, quod Deus coniunxit, homo separare auderet, vel ex adverso validum idem enuntiaret vinculum nullitate laborans (1).

Et quidem hoc editas consilio normas Codex Iuris Canonici opportune perfecit leges statuens in genere de iudiciis et in specie de causis matrimonialibus. Verumtamen rerum usus docuit curiales iudices singulis casibus aptaturos processuales leges, praesertim generales, pluribus in difficultatibus aliquando versari. Unde sacra haec Congregatio, cui proposita est universa legislatio circa disciplinam septem Saramentorum, plene perpendit pericula quibus, debita in iudicibus deficiente peritia, *magnum Sacramentum* necnon et Ecclesiae ipsius decus in eiusmodi causis pertractandis exponuntur.

Saepe enim a christianae fidei hostibus callide ac temere Ecclesia impetitur, quasi ipsa divortio viam sternat, dum e contra hisce in causis de validitate vel minus tantum initi matrimonii agitur.

Eapropter, quo citius et securius instruendis dirimendisque iisdem causis prospiciatur, quae frequentius quam antea, in magnis praesertim dioecesibus ac civitatibus, agitantur, huic S. Congregationi nedum opportunum sed necessarium visum est quasdam exarare

(1) Ante promulgatum Codicem I. C. editae fuerunt Const. Benedicti XIV, *Dei miseratione*, 3 nov. 1741; Instr. S. C. C., 22 aug. 1840, *Pro confectione processus in causis matrimonialibus*; Instr. sine data S. C. S. Officii sequenda *In conficiendo processu super viri impotentia* etc.; Instr. S. C. S. Officii, feria IV, diei 25 iunii 1883; et Instructio Austriaca.

regulas quibus dioecesani iudices veluti manuducantur ad huiusmodi magni momenti expedienda negotia.

In hisce regulis iudices ipsi et tribunalium administri praecipuos canones de processibus agentes accurate apteque dispositos reperient, necnon brevem facilemque eorundem explanationem, ex iurisprudentia praesertim erutam atque ex Normis S. R. Rotae, quo plenius ipsis iidem Codicis canones, quibus derogatum non est, sint perspecti, eosque expeditius singulis aptare possint matrimonialibus causis.

Attamen animadvertatur oportet eiusmodi regulas insufficientes ad propositum finem evasuras esse, nisi dioecesani iudices sacros canones apprime calleant et forensi experientia bene sint instructi.

Hinc S. Sedis mens est, et hoc R.mi locorum Ordinarii probe noscant, ut electi iuvenes, doctorali saltem in iure canonico in hac Alma Urbe laurea decorati, praesertim apud Studium S. R. Rotae, ad processus rite conficiendos atque ad recte iudicandum erudiantur, iustitia ac veritate ducibus.

Quamobrem E.mi ac R.mi Patres Cardinales huius S. C. de disciplina Sacramentorum, in Plenariis Comitiis die 18 Iulii 1936 in Civitate Vaticana habitis, perpensis peritorum virorum votis ceterisque ad rem facientibus maturo ac diligenti examini subiectis, sequentem Rev.mis locorum Ordinariis dederunt Instructionem, quam omnes dioecesani iudices tum in conficiendis processibus super matrimoniorum nullitate tum in sententiis, ex quocumque nullitatis capite ferendis, servare tenentur.

Ss.mus autem Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, in Audientia diei 24 eiusdem mensis et anni habita ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario, hanc Instructionem approbare et Apostolica Auctoritate munire dignatus est, mandavitque ut aedem in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali*, ederetur ab omnibus, ad quos spectat, rite ac religiose servanda.

NORMAE

TITULUS I.

De foro competenti.

Art. 1. - § 1. *Causae matrimoniales inter baptizatos iure proprio et exclusivo ad iudicem ecclesiasticum spectant* (can. 1960).

Idem obtinet si una tantum pars sit baptizata.

§ 2. *Causae de effectibus matrimonii mere civilibus, si principaliter agantur, pertinent ad civilem magistratum ad normam can. 1016;*

sed si incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria potestate cognosci ac definiri (can. 1961).

§ 3. Causae matrimoniales respicientes vinculum nequenut dirimi partium seu coniugum transactione, aut compromisso in arbitros, aut iureiurando litis decisorio, sed tantum publica auctoritate per sententiam tribunalis competentis, vel Ordinarii in casibus exceptis (cfr. can. 1927 § 1; 1930; 1835 n. 1; 1900, et infra art. 226 et seq.); salvo praescripto sequentis articuli.

In hisce causis aliorum iudicum incompetentia est absoluta.

Art. 2. - § 1. Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in quibuslibet causis, ac proinde etiam in matrimonialibus, eos qui supremun tenent populorum principatum, horumque filios ac filias, eosve quibus ius est proxime succedendi in principatum (cfr. can. 1557 § 1, n. 1).

§ 2. Causas ad hos spectantes illa S. Congregatio vel illud Tribunal aut specialis ea Commissio exclusive cognoscet, cui eas toties quoties Summus Pontifex delegaverit (cfr. can. 1962).

§ 3. Idem dicendum de aliis causis matrimonialibus, quas Romanus Pontifex ad suum advocaverit iudicium (cfr. can. 1557 § 3).

§ 4. Ad S. C. de disciplina Sacramentorum *deferri possunt quaestiones de validitate matrimonii, quas tamen, si accuratiorem disquisitionem aut investigationem exigant, ad tribunal competens ipse remittit* (can. 249 § 3).

Art. 3. - § 1. *In aliis causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit acatholica, pars catholica domicilium vel quasi-domicilium habet* (can. 1964).

§ 2. Ordinarii nomine non veniunt in hac Instructione neque Vicarius Generalis, quando agitur de ponendis actis iudicialibus (cfr. can. 1573 § 2), neque Superiore religiosi.

Art. 4. - Domicilium et quasi-domicilium acquiruntur et amittuntur ad normam can. 92-95.

Art. 5. Si causa proponenda sit coram Ordinario quasi-domicilii, servanda est Instructio h. S. C. diei 23 Decembris 1929 (vide App. II).

Art. 6. - § 1. Uxor, etsi a viro malitiose deserta, eum convenire debet vel coram Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est, vel coram Ordinario domicilii vel quasi-domicilii viri ipsius.

§ 2. Uxor, a viro perpetuo aut ad tempus indefinitum separata legitime, i. e. per sententiam iudicialem competentis tribunalis ecclesiastici, vel etiam civilis a S. Sede, vi Concordati, recognitam, aut per Ordinarii decretum, non sequitur domicilium viri, ideoque conve-

niri debet vel coram Ordinario loci in quo nuptiae initae sunt, vel coram Ordinario sui domicilii vel quasi-domicilii.

§ 3. Uxor catholica, etsi a viro non legitime separata, virum acatholicum convenire potest vel coram Ordinario proprii ac distincti quasi-domicilii, vel coram Ordinario domicilii viri (Comm. Pont., 14 Iulii 1922 ad can. 93 et 1964.

Art. 7. - Uxor, a viro non legitime separata, quae proprium quasi-domicilium habeat, conveniri potest etiam coram Ordinario domicilii viri, non autem quasi-domicilii eiusdem viri, nisi in casu quo hic domicilio careat.

Art. 8. - Lite pendente, mutatio domicilii vel quasi-domicilii coniugum competentiam tribunalis, citatione firmatam, minime tollit aut suspendit (cfr. can. 1725 n. 2, 5).

Art. 9. - Si exceptio proponatur contra tribunalis competentiam, hac de re ipsum tribunal videre debet (cfr. can. 1610 § 1 et art. 27-29).

Art. 10. - Si inter duo aut plura tribunalia oriatur controversia, quodnam eorum sit competens, servetur praescriptum can. 1612.

Art. 11. - Quando eadem causa potest proponi coram duobus vel pluribus tribunalis aeque competentibus, illi tribunali ius est causam cognoscendi, quod prius citatione reum legitime convenerit (cfr. can. 1568).

Art. 12. - Causae inter partem catholicam et partem acatholicam, sive baptizatam sive non baptizatam, in prima et in altera instantia cognosci possunt a tribunalibus dioecesanis; attamen, si ad Sanctam Sedem delatae fuerint, exclusive competunt ad S. C. S. Offici, quae tamen potest, si ita censeat et casus ferat, causam remittere ad Tribunal S. R. Rotae (cfr. can. 247 § 3 et S. C. S. Officii, 27 Ian. 1928 ad II.

Titulus II.

De tribunali constituendo.

Art. 13. - § 1. Reprobata qualibet contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio ante Codicem obtento, et firmo praescripto art. 2, causae de vinculo matrimonii tribunali collegiali trium saltem iudicum reservantur (cfr. can. 1756 § 1 n. 1); sententia autem forte prolata contra huiusmodi praescriptum vitio insanabilis nullitatis laborat (cfr. can. 1892 n. 1).

§ 2. In locis tamen missionum causae matrimoniales cognosci possunt iuxsta speciales instructiones a competenti S. C. prolatas.

Art. 14. § 1. *Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et ad maiorem suffragiorum partem sententias ferre.*

§ 2. *Eidem praeest officialis vel vice-officialis,* ab Episcopo constitutus ad normam can. 1573, *cuius est processum dirigere, et decernere quae pro iustitiae administratione in causa quae agitur necessaria sunt* (can. 1577).

§ 3. Quamvis Episcopus possit eidem tribunali praeesse, valde expedit ne id faciat, nisi speciales causae id exigant (cfr. can. 1578).

§ 4. Duo alii iudices ad collegiale tribunal constituendum eligendi sunt inter iudices synodales, quos designare potest, sed per turnum, etiam officialis, qui cum potestate ordinaria iudicandi absque ulla causarum reservatione ad normam can. 1573 §§ 1-2 electus fuerit, nisi Episcopus aliter in singulis casibus statuerit (cfr. can. 1576 § 3; Comm. Pont., 28 Iulii 1932).

Art. 15. - § 1. Constituendus est ab Episcopo stabiliter aut pro singulis causis matrimonialibus designandus defensor vinculi, cuius praesentia in evolutione processus semper requiritur.

§ 2. Vinculi defensore non citato, acta irrita sunt, nisi ipse, etsi non citatus, revera interfuerit. Si vero ille, licet legitime citatus, aliquibus actibus non interfuerit, acta quidem valent, verum postea ipsius examini subiicienda omnino sunt, ut ea omnia sive voce sive scriptis possit animadvertere et proponere, quae necessaria aut opportuna iudicaverit (cfr. can. 1587).

Art. 16. - § 1. Promotor iustitiae intervenire debet cum ipse matrimonium accusat, et ubi de lege processuali tutanda agitur. Hoc in casu interventus promotoris iustitiae decernitur ab Episcopo vel a collegio sive *ex officio,* sive ad instantiam ipsius promotoris iustitiae, vel defensoris vinculi, vel partium.

§ 2. Eodem modo constituitur ac defensor vinculi, et eodem modo citari et intervenire debet (cfr. can. 1587).

Art. 17 - *Cuilibet processui interesse oportet notarium, qui actuarii officio fungatur; adeo ut nulla habeantur acta, si actuarii manu non fuerint exarata, vel saltem ab eo subscripta* (can. 1585 § 1). Quare antequam tribunal causam cognoscere incipiat, eiusdem praeses debet in actuarium assumere unum e notariis legitime constitutis ad normam can. 373, nisi Ordinarius aliquem pro peculiari causa designare censeat (cfr. can. 1585 § 2).

Art. 18. - § 1. *Ad acta tribunalis intimanda, nisi alia sit probata tribunalis consuetudo, constituantur cursores sive pro omnibus causis sive pro causa peculiari; item apparitores ad sententiam ac decreta tribunalis, eo committente, executioni mandanda. Eadem persona utroque officio defungi potest* (can. 1591).

§ 2. *Laici ipsi sint, nisi prudentia in aliqua causa suadeat ut ecclesiastici ad id muneris assumantur; quod vero ad eorum nomi-*

nationem, suspensionem et revocationem attinet, eaedem serventur regulae quae pro notariis canone 373 statutae sunt (can. 1592).

§ 3. *Acta quae hi confecerint, publicam fidem faciunt* (can. 1593).

Art. 19. - § 1. Tum iudicibus tum promotori iustitiae et defensori vinculi, tum actuario, sicut et cursori atque apparitori, ab Episcopo per decretum, de quo in actis mentio fieri debet, dari possunt substituti, sive ab initio sive decursu processus, qui eorum vices gerant, si et quando illi, qui primo loco electi fuerant, impediantur.

§ 2. Curandum est ut iidem iudices causam et cognoscant et definiant: quod si iudex substitutus partem habuerit in sententia aliqua incidentali, ipse processum absolvat.

§ 3. Tribunalis praeses et ipse potest designare actuario adiutorem, qui eum coadiuvet in actis scribendis, transumptis conficiendis, documentis inter se conferendis.

Art. 20. - Excepto Episcopo, qui per se potestatem iudiciariam exerceat, omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de officio rite et fideliter implendo, coram Episcopo, si agatur de officiali, pro aliis vero coram Ordinario vel coram iudice a quo electi sunt, vel coram viro ecclesiastico ab alterutro delegato, praestare debent: idque ab initio suscepti officii, si sint stabiles, aut antequam causa agi coeperit, si pro peculiari causa sint constituti, aut antequam suo munere fungi incipiant, si, causa pendente, suffecti sint ad normam art. 19 (cfr. can. 1621 § 1).

Art. 21. - Attenta harum causarum gravitate necnon difficultate, tum quoad leges procedurales servandas, tum quoad intrinsecum causae meritum, Episcoporum est, *graviter onerata eorum conscientia*, caute et diligenter seligere sacerdotes, quorum prudentia et probitas sit omni exceptione maior, quique laurea vel saltem licentia in iure canonico sint praediti, sin minus scientia et experientia iuridica *vere* polleant.

Art. 22. § 1. *Tribunalis collegialis praeses debet unum de iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare qui in coetu iudicum de causa referat et sententiam in scriptis* latine *redigat; et ipsi idem praeses potest alium ex iusta causa substituere* (can. 1584).

§ 2. Ipsemet praeses ponentis seu relatoris munere, assentiente tribunali, defungi potest.

Art. 23. § 1. Episcopus unum aut plures auditores seu actorum instructores, sive stabiliter, sive pro certa causa, constituere potest. Officialis tantum pro certa causa id peragere potest, nisi Episcopus iam providerit (cfr. can. 1580).

§ 2. Auditores, quantum fieri potest, deligantur ex iudicibus synodalibus (cfr. can. 1581).

Art. 24. *Auditorum est testes citare et audire aliaque acta iudicialia instruere secundum tenorem mandati, non autem sententiam definitivam ferre* (can. 1582).

Art. 25. *Auditor in quovis litis momento ab officio removeri potest ab eo qui eundem elegit, iusta tamen de causa, et citra partium praeiudicium* (can. 1583).

Art. 26. - Nomina iudicum, auditoris et tribunalis ministrorum debent statim partibus notificari, ut exceptiones, si casus ferat, proponere valeant: idem servari debet si forte fiat eorundem substitutio.

Art. 27. - § 1. Exceptio incompetentiae relativae proponenda et cognoscenda est ante litis contestationem (cfr. can. 1628 § 1). Exceptio autem incompetentiae absolutae tribunalis a partibus opponi potest in quovis statu et gradu causae (cfr. can. 1628 § 2).

§ 2. Tribunal *quovis in stadio causae se absolute incompetens agnoscent, suam incompetentiam declarare tenetur* (can. 1611).

§ 3. Exceptiones suspicionis proponendae et cognoscendae sunt ante litis contestationem, nisi postea primum emerserint, aut pars iureiurando affirmet eas tunc tantum sibi innotuisse (cfr. can. 1628 § 1).

Art. 28. - § 1. *In casu exceptionis de incompetentia relativa, si* tribunal *se competens pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem.*

§ 2. *Quod si* tribunal *se incompentens declaret, pars, quae se gravatam reputat, potest intra decem dierum spartium appellationem ad superius tribunal interponere* (can. 1610 §§ 2, 3).

Art. 29. - Contra tribunalis decisionem, quae incompetentiam absolutam admittat aut reiiciat, datur appellatio intra decem dies ad superius tribunal.

Art. 30. - § 1. Iudices *cognoscendam ne suscipiant causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et in primo et secundo gradu lineae collateralis, vel ratione tutelae vel curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsorum intersit, vel in qua antea advocatum aut procuratorem egerint.*

§ 2. *In iisdem rerum adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor et defensor vinculi* (can. 1613).

Art. 31. - § 1. Cum iudex a parte recusatur ut suspectus, haec exceptio, si proponatur contra collegium vel maiorem delegatorum iudicum partem, definienda est a delegante; si contra unum vel alterum ex pluribus iudicibus delegatis, etsi collegii praesidem, a ceteris iudicibus delegatis et non suspectis; si contra officialem, ab

Episcopo; si contra auditorem, ab eo qui illum designavit (cfr. canone 1614 § 1).

§ 2. *Si ipsemet Ordinarius sit iudex et contra ipsum exceptio suspicionis opponatur, vel abstineat a iudicando vel quaestionem suspicionis definiendam committat iudici immediate superiori* (canone 1614 § 2), seu iudici appellationis.

§ 3. *Si exceptio suspicionis opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt tribunalis praeses* (can. 1614 § 3).

Art. 32. - Si quis iudicum vel etiam omnes iudices, qui tribunal collegiale constituunt, suspecti declarentur, personae mutari debent, non vero iudicii gradus (cfr. can. 1615 § 1).

§ 2. *Ordinarii autem est in locum iudicum qui suspecti declarati sunt, alios a suspicione immunes subrogare* (can. 1615 § 2).

§ 3. *Quod si ipsemet Ordinarius declaratus fuerit suspectus, idem peragat iudex immediate superior* (can. 1615 § 3), seu iudex appellationis.

Art. 33. - Exceptio suspicionis expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae, si intersit, et vinculi defensore, nec in ipsos suspicio cadat (cfr. can. 1616), exclusa appellatione ad normam can. 1880 n. 7.

Titulus III.

De iure accusandi matrimonium.

Art. 34. - *Tribunal collegiale nullam causam matrimonialem cognoscere vel definire potest, nisi regularis accusatio vel iure facta petitio praecesserit* (can. 1970).

Art. 35. - § 1. Habiles ad accusandum sunt:

1° Coniuges, nisi ipsi fuerint impedimenti causa;

2° Promotor iustitiae, in impedimentis natura sua publicis, iure proprio (Comm. Pont. 17 Iulii 1933 ad IV) et absque praevia denuntiatione; praevia autem denuntiatione in aliis impedimentis, si iure actionem instituendi ad obtinendam declarationem nullitatis sui matrimonii denuncians careat, salvo tamen praescripto art. 38 et 39.

§ 2. Reliqui omnes, etsi consanguinei, non habent ius accusandi matrimonium, sed tantum nullitatem matrimonii Ordinario vel promotori iustitiae denuntiandi (cfr. can. 1971).

§ 3. Itidem actoris partes agere nequeunt in causis matrimonialibus acatholici sive baptizati sive non baptizati; si quidem autem speciales occurrant rationes ad eosdem admittendos, recurrendum est

in singulis casibus ad S. C. S. Officii (cfr. responsionem S. C. S. O., die 17 ianuarii 1928).

Art. 36. - Iis in dioecesibus in quibus officia promotoris iustitiae et vinculi defensoris eadem in persona cumulantur (cfr. can. 1588), si causa a promotore iustitiae instituatur, alia persona in vinculi defensorem deputanda erit.

Art. 37. - § 1. Coniux inhabilis est ad accusandum matrimonium, si fuit ipse causa culpabilis sive impedimenti sive nullitatis matrimonii.

§ 2. Qui causam impedimenti honestam et licitam apposuit, habilis est ad accusandum matrimonium.

§ 3. Habilis est ad accusandum matrimonium coniux qui metum aut coactionem passus est.

§ 4. Qui inhabilis est ad accusandum suum matrimonium, denunciare potest eiusdem matrimonii nullitatem vel Ordinario vel promotori iustitiae tribunalis competentis (cfr. can. 1971 § 2 et Comm. Pont., 12 Martii 1929; 17 Febr. 1930 et 17 Iulii 1933, ad I, II, III).

Art. 38. - § 1. Ubi agitur de denuntiatione nullitatis a coniuge vel coniugibus facta, quia alteruter vel ambo:

a) positivo voluntatis actu excluserunt matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum, aut essentialem aliquam matrimonii proprietatem; vel

b) condicionem apposuere contra matrimonii substantiam.

promotor iustitiae matrimonium ne accuset, sed coniugem vel coniuges pro viribus moneat ut suae conscientiae consulant, et, si fieri possit, causam impedimenti auferant, e. g. per novum consensum rite praestandum.

§ 2. Si tamen matrimonii adserta nullitas publica evaserit et scandalum revera adsit, denuncians autem resipiscentiae signa, Ordinarii iudicio, revera dederit; itemque denunciata nullitatis causa argumentis nitatur, sive in facto sive in iure, ita certis et validis, ut probabilis omnino sit ipsius matrimonii nullitas, tunc promotori iustitiae ius et officium est denunciatum matrimonium rite accusandi.

Art. 39. - Si vero matrimonii nullitas a coniuge vel a coniugibus denunciatur, qui causa culpabilis fuerint sive impedimenti sive nullitatis matrimonii, exceptis casibus de quibus in art. praecedenti, promotor iustitiae accusationem ne instituat, nisi haec tria concurrant:

a) de impedimento agatur quod publicum evaserit, quodque argumentis nitatur, sive in facto sive in iure, ita certis et validis, ut de eiusdem impedimenti exsistentia et vi serio dubitari non possit;

b) bonum publicum, scandali nempe amotio, Ordinarii iudicio, id revera postulet;

c) fieri nequeat ut, cessato impedimento, matrimonium rite ineatur.

Art. 40. - Ordinarius, etsi nullitatis denunciatio sibi facta fuerit, accusationem numquam ipse instituat, sed rem deferat promotori iustitiae sui tribunalis, qui iuxta superius dicta procedat.

Art. 41. - § 1. Denunciationes scripto exhibitae, quarum auctores personaliter interrogari nequeant, ut sufficiens causa instituendi processus, in peculiaribus tantum rerum adiunctis, Ordinarii iudicio, haberi possunt; praehabitis tamen opportunis aptisque investigationibus.

§ 2. Nulla ratio habenda est tum denunciationum anonymarum, nisi positivas et graves facti probationes indicent, tum denunciationum non anonymarum, quando ius accusandi coniugibus competit, neque de impedimentis agitur natura sua publicis (cfr. art. 35 §1, n. 2).

§ 3. Si quae denunciatio ab aliis facta probationes contineat, ex quibus matrimonii nullitas probabilis appareat, Ordinarii vel promotoris iustitiae erit investigare, interrogatis caute et secreto denunciatoribus, utrum locus sit accusationi *ex officio*, ad normam art. 38 et 39, an vero dispensationi ad matrimonium revalidandum.

§ 4. Promotoris iustitiae est ab accusatione recedere si postea sibi constiterit, factam accusationem sustineri non posse vel in iure vel in facto.

Art. 42. - *Matrimonium, quod, utroque coniuge vivente, non fuerit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis ita praesumitur validum fuisse, ut contra hanc praesumptionem non admittatur probatio, nisi incidenter oriatur quaestio* (can. 1972).

Titulus IV.

De procuratoribus et advocatis.

Art. 43. - § 1. Quamvis pars per seipsam agere et respondere possit in iudicio, expedit tamen ut habeat advocatum, vel a se electum vel a praeside datum, iuxta normas quae sequuntur.

§ 2. Praeses, audito iudicum collegio, potest etiam alium advocatum designare, si casus ferat, veluti in casibus negligentiae advocati a parte delecti (cfr. can. 1655 § 2).

§ 3. Si uterque coniux nullitatis declarationem petat, sufficit si alteruter advocatum constituat, nisi altera pars suum proprium constituere velit, aut praeses id opportunum duxerit.

§ 4. Pars conventa, quae matrimonii nullitatem oppugnet, constituere potest advocatum, quamvis adsit vinculi defensor qui pro vinculo

certare debet, cui ipsa pars argumenta et probationes suppeditare valet.

Art. 44. - § 1. Pars constituere quoque potest procuratorem ab advocato distinctum.

§ 2. Procuratoris est, partem repraesentare, libellos aut recursus cuiuscumque generis tribunali exhibere; quae vero spectant ad defensionem semper advocato reservantur.

Art. 45. - *Licet actor* vel conventus *procuratorem aut advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis* (can. 1647).

Art. 46. - Causa a promotore iustitiae instituta ad normam art. 35 § 1 n. 2, 38 et 39, coniux, cui ius non est accusandi matrimonium, advocatum sibi constituere potest; sed, promotore iustitiae accusationem revocante vel a lata sententia non appellante, advocati eiusdem officium cessat.

Art. 47. - § 1. *Unicum quisque potest eligere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit* (can. 1656 § 1).

§ 2. *Quod si, iusta causa suadente* et annuente praeside, *plures ab eodem deputentur, hi ita constituantur, ut detur inter ipsos locus praeventioni* (can. 1656 § 2).

§ 3. *Advocati,* firmo art. 46, *plures simul constitui queunt* (can. 1656 § 3).

§ 4. Procurator, nisi aliud praeses indulgeat ob peculiaria adiuncta, in ipsa civitate ubi est tribunal, vel in loco propinquo, residere debet.

Art. 48. - § 1. Procurator et advocatus esse debent catholici, aetate maiores et honestate ac religionis fama praestantes; acatholicus non admittatur nisi per exceptionem et ex necessitate (cfr. can. 1657 § 1).

§ 2. Advocatus sit oportet praeterea doctor saltem in iure canonico (cfr. can 1657 § 2) et per triennium tirocinium laudabiliter exercuerit; quod valde optandum est ut fecerit apud Tribunal S. R. Rotae.

§ 3. Procurator sit oportet in iure canonico saltem prolyta et per annum tirocinium, de quo in § 2, laudabiliter expleverit.

§ 4. Procurator et advocatus, ut ad sua munera exercenda admittantur, indigent approbatione Ordinarii, quae aut generalis sit ad omnes causas, aut specialis pro certa causa (cfr. can. 1658 § 2). Advocati autem S. Consistorii vel in albo S. R. Rotae admissi hac approbatione non indigent, cum ius habeant patrocinium exercendi in quibuslibet dioecesanis tribunalibus, nisi Episcopus gravi de causa

eos prohibuerit, quo in casu datur recursus ad S. C. de disciplina Sacramentorum.

Art. 49. - § 1. Procurator a praeside ne admittatur nisi prius apud tribunal deposuerit speciale mandatum ad lites scriptum, etiam in calce libelli vel citationis, mandantis subscriptione munitum, et locum, diem, mensem et annum referens, dummodo subscriptio a parocho vel a Curia recognita sit (cfr. can. 1659 § 1).

§ 2. Quod si mandans scribere nesciat, hoc ipsum ex scriptura constet necesse est, et parochus vel notarius Curiae vel duo testes, quorum subscriptiones sint a parocho vel a Curia recognitae, loco mandantis, mandatum subsignent (cfr. can. 1659 § 2).

§ 3. *Mandatum procuratoris asservari debet in actis causae* (can. 1660).

§ 4. *Advocatus, ut causae patrocinium suscipiat, habeat necesse est a parte vel a* praeside (cfr. art. 43) *commissionem ad instar mandati procuratorii, de qua in actis constare debet* (can. 1661).

Art. 50. - Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale (cfr. can. 1662).

Art. 51. - Tum procurator tum advocatus possunt a tribunali, dato decreto, repelli, sive *ex officio* sive ad instantiam partis, iusta tamen et gravi de causa (cfr. can. 1663), salvo iure recursus ad Episcopum.

Art. 52. - § 1. *Advocati et procuratores possunt ab eo, a quo constituti sunt, removeri, salva obligatione solvendi honoraria ipsis debita; verum ut remotio effectum sortiatur, necesse est ut ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit,* praeses *et adversa pars certiores facti sint de remotione* (can. 1664 § 1).

§ 2. Mandatum exspirat causa per sententiam definitivam decisa, salvo iure et officio interponendae appellationis inter decendium, nisi mandans renuat (cfr. can. 1664 § 2).

Art. 53. - § 1. Episcopi est publici iuris facere indicem seu *album,* in quo adnotentur advocati et procuratores apud suum tribunal admissi. In albo expressa mentio fiat de iure, quod habent ad normam art. 48 § 4, patrocinium exercendi, tum advocati S. Consistorii, tum advocati a S. R. Rota approbati.

§ 2. Advocati in albo inscripti tenentur, de mandato praesidis tribunalis, gratuitum patrocinium, aut gratuitam assistentiam praebere iis quibus hoc beneficium tribunal concesserit (cfr. art. 237-240).

Art. 54. - Advocati et procuratores vetantur:

1° sibi de immodico emolumento pacisci: quod si fecerint,

pactio nulla est et poenae imponendae erunt, de quibus in can. 1665 § 2;

2° ob dona, pollicitationes aliamve causam prodere officium, sub poenis, de quibus in can. 1666;

3° renunciare mandato, lite pendente, sine iusta causa a praeside probanda.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Le cause matrimoniali.

Concetti generali.

1. La recente publicazione della istruzione emanata dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti per la procedura da osservare nelle cause matrimoniali mi porge gradita e attesa occasione per riprendere un argomento che avevo già cominciato a trattare su queste pagine (1) e che interruppi solo in attesa di queste norme che parevano imminenti. Di esse sarà dato in questa rivista il testo integrale in due o tre puntate e note illustrative che inquadreranno l'istruzione nelle linee generali del diritto processuale canonico. Mi atterrò al puro necessario (2).

2. Dal concetto stesso di società suprema, quale è la Chiesa, quale è lo Stato, e dal concetto di sovranità all'una e all'altra inerente, che è quanto dire dalla natura stessa delle cose, scende la potestà di giurisdizione, originaria e sovrana, da riconoscere alla suprema autorità sociale, la potestà cioè di emanare la norma giuridica (potere legislativo), di promuoverne la spontanea attuazione (potere amministrativo) o la attuazione coattiva previo giudizio (potere giudiziario); l'oggetto di tale potere, complesso e multiforme, è delimitato dalla natura stessa della società sovrana e in particolare dal fine supremo al quale essa tende e dal quale trae la sua giustificazione e la sua stessa natura (3). Nel diritto canonico, e nell'uso volgare, la potestà di giurisdizione, in senso assai largo, è potestà di governo o di regime (*potestas regiminis*, canone 196) e va distinta sia dalla potestà dominativa che dalla potestà di ordine (4), e può esercitarsi

---

(1) Vedi « Monitore Ecclesiastico », 1934, pag. 115 seg.; 196 seg.; 225 seg.

(2) Vedi « Rassegna di Morale e Diritto ».

(3) Cfr. Romani, *De norma juris*, Roma, 1936, §§ 75–78, pag. 97–100; *Introductio in jus*, pag. 54–74.

(4) Cfr. D'Annibale, I, pag. 71 seg; Romani, *De subiecto juris*, pag. 95 seg.

o in foro interno (sia di coscienza sia sacramentale) o in foro esterno: in senso stretto giurisdizione è il potere di decidere solennemente e in nome publico le controversie per tutelare il rispetto della legge. Le norme che la società sovrana statuisce per l'adempimento di così delicato suo munere si dicono norme di procedura o diritto processuale (1).

3. Come nella Chiesa si dia vita alla norma giuridica è definito nel primo libro del *Codex* (2) e nel secondo la norma giuridica entra già in azione attraverso il funzionamento di quegli organi costituzionali e amministrativi ivi stesso definiti e disciplinati nella mirabile e mirabilmente feconda vita della Chiesa, nell'impiego di quei mezzi (*res*) di cui, con ordine logico tutto proprio alla loro natura e perciò impervio a chi vive fuori della Chiesa, dispone il terzo libro; si potrebbe dire quindi che il secondo e il terzo libro definiscono il diritto sostanziale (i tedeschi con brutta parola dicono *das materielle Recht*), se non fosse stato confinato nel quinto libro il diritto criminale e penale, che è pure, a suo modo, diritto sostanziale, e che il quarto definisca il diritto rituale o processuale, per la *tutela giuridica* del diritto sostanziale. Quei diritti, cioè quei rapporti giuridici che sorgono, ad esempio, col conferimento o con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico o di un beneficio, con la emissione della professione

---

(1) Cfr. ROBERTI, *De processibus*, Romae, 1926, num. 18.

(2) Vedine un commento nel citato *De norma juris*, tenendo presenti le analogie col diritto civile; tali raffronti sono assai utili, ma occorre andare con cautela e non uscire mai dal sistema canonico, non dimenticando che l'essenza, la struttura organica, le funzioni, le finalità, la sfera d'azione territoriale e psicologica della Chiesa universale non quadra *ad unguem* con quella dello Stato. Ecco perché rimaniamo assai perplessi, anche dal solo punto di vista scientifico o, se più piace, sistematico, dinanzi a queste parole del prof. Jemolo, a proposito di una recente publicazione: « Il lavoro del F. ci conferma in un vecchio convincimento, della utilità grande che può avere il riesaminare gl'istituti del diritto canonico *uscendo fuori* dalla sistematica e dagli schemi tradizionali dei canonisti. Non pretendendo già di trasferire al diritto canonico costruzioni, schemi, distinzioni affermatesi nel diritto dello Stato (è quello che sta succedendo, annotiamo noi): ma ripensando e ricostruendo con la nostra esperienza di giuristi (la stessa esperienza di giuristi anche ai canonisti dovremo riconoscere noi civilisti, osserviamo noi) formatici nell'ambito del diritto statale (aggiungiamo purtroppo nell'ambito di un diritto statale che non sappiamo quale sia, se quello di Jhering, di Duguit, di Kelsen) esperienza tanto più ricca (questa il De Luca non la passerebbe, notiamo noi) cui si sono presentate infinite questioni che non si trovano mai se si resta entro la pura tradizione canonistica »; dove si vede che il professore non è bene informato della « infinita » varietà delle esperienze che possono accumulare i canonisti accorti. Ma ne parleremo altrove; a patto che ci si degni di attenzione. Chi scrive ne sa qualche cosa e può parlare per esperienza *utriusque fori !*

religiosa, con la conclusione di un matrimonio o di altri contratti di carattere patrimoniale, con la scelta della sepoltura ecclesiastica, con un fatto giuridico come il delasso di tempo per l'usucapione o la prescrizione, o anche con un atto illecito sia esso lesivo solo del diritto privato o anche del diritto publico, trovano nel diritto processuale la via legittima e publica per essere, se messi in dubbio affermati, se assaliti difesi, se conculcati rivendicati e restaurati fin dove sia umanamente possibile; ecco perchè il diritto processuale è in funzione del diritto così detto sostanziale; e se errano coloro che ne svalutano la importanza, come di un formalismo facilmente superabile, errano non meno coloro che ne esaltano l'importanza a tal segno da considerarlo come unica sorgente di diritti, quasi che la suprema autorità sociale allorché dà l'azione per la tutela del diritto crei il diritto stesso. La verità è che la norma processuale è a tutela di un diritto già riconosciuto nel sistema del diritto sostanziale, ma con ciò essa viene ad assicurare allo stesso diritto sostanziale quella efficacia e quella vitalità pratica senza la quale non si tradurrebbe in tangibile vincolo di armonico rapporto sociale. La legittima difesa del proprio diritto è dettame naturale e neppure le legislazioni più progredite hanno potuto annullare il canone primordiale *vim vi repellere licet* (1); ma *ne cives ad arma ruant* occorre che il supremo potere sociale provveda alla tutela dei diritti anche privati tracciando tassativamente la via per l'accertamento dei diritti contestati e per costringere il resistente a compiere il suo dovere ed a rispettare l'altrui diritto. La via legittima dall'uno e dall'altra fissata a tal fine attraverso una serie di atti da compiersi sia dalle parti contendenti sia dai rappresentanti del sovrano potere sociale, dicesi procedura, e conseguentemente le norme che regolano questa delicatissima funzione del potere publico nell'amministrazione della giustizia costituiscono il diritto processuale.

4. Ciò vale tanto per lo Stato quanto per la Chiesa, ciascuno nell'ambito della sua originaria sovranità, essendo una attribuzione essenziale della società perfetta, cui abbiamo sopra accennato: la Chiesa, non meno che lo Stato, ha il compito di tutelare il diritto espresso nelle sue leggi; tale potere appunto perchè originario nei confronti con qualsiasi autorità terrena, scende dalla sua divina instituzione, quindi esorbita assolutamente da quella autonomia o

(1) C. J. C., canone 2205, § 4, Cod. pen. it., art. 52; Cod. germ. (B. G. B.), §§ 227-230 e St. G. B., §§ 53, 54.

autarchia tanto cara alla dottrina tedesca e tedeschizzante di qualche decennio fa e riesumata oggi da qualche civilista e da qualche ecclesiasticista, dappoiché tale autonomia trae oggi origine e valore dallo Stato, mentre il potere sovrano della Chiesa è originario di fronte agli Stati (1).

La Chiesa quindi non ha solo il privilegio, né solo il diritto, ma ha il dovere di amministare la giustizia tra i suoi sudditi, cioè tra i battezzati, di tutelare quei diritti che essa stessa ha loro solennemente riconosciuti e garantiti; un grave dovere di cui debbono render conto quanti dalla Chiesa sono chiamati a così alto compito; sacro dovere, ed è bene ripeterlo fin da queste prime battute, per qualificare come meritano certe interpretazioni, non so dire se cervellotiche o ingiuriose del tanto bistrattato e non mai abbastanza interpretato canone 1971; il diritto o la pretesa alla tutela giuridica (i tedeschi direbbero *Anspruch* o *Rechtschutzanspruch* (2)) sorge dal battesimo stesso, nei membri della Chiesa, insieme con tutti i diritti personali fondamentali o essenziali, e sorge a garentirli non solo nei confronti con i privati, ma nei confronti con gli stessi organi publici, ai quali i tremendi poteri sono stati conferiti non a loro commodo nè per loro giuoco, ma unicamente per il bene delle anime dei fedeli, ai quali per questo incombe il dovere di sottostare all'ordinamento processuale della Chiesa: contro o fuori del quale la difesa del proprio diritto diventa arbitrio, ingiuria, violenza, disordine

5. Se così è, dinanzi alle grida del privato che invoca giustizia (e la invocazione è tanto più grave quanto più tocca nel vivo la vita e specialmente la vita soprannaturale) come dinanzi alle violazioni di legge che compromettono l'ordinamento publico o suscitano scandalo, la Chiesa non può chiudere occhi ed orecchie, non può rimanere inattiva, e quando la prepotenza laica pretende incatenarla mani e piedi e precluderle la via ai mezzi di giustizia più ovvii nell'umano consorzio, allora essa punta più alto e dà mano a mezzi di tale natura, che nessun arbitrio umano giungerà mai a toccare: ma in ogni modo essa ha e deve avere la possibilità di difendere il suo ordinamento giuridico con mezzi umanamente e socialmente efficaci contro l'arbitrio dei suoi sudditi a qualunque grado sociale appartengano, in qualunque angolo della terra essi vivano, siano paria, siano principi, vivano nello Stato della Città del Vaticano o nell'angolo

(1) Cfr. *De norma juris*, §§ 128–153, pag. 147–167.
(2) Cfr. ib. § 164, pag. 167.

più boreale dell'Alasca; nella violazione del diritto è inesorabilmente immanente la esigenza nella Chiesa stessa alla restaurazione dell'ordine turbato e al risanamento dello scandalo; sono le esigenze di quella giustizia che non è monopolio di nessun mortale ma voce di Dio, ed è per questo che verso tale Divino Esemplare gli uomini che sono investiti di questo divino munere debbono tendere con tutte le loro forze, pur nella consapevolezza tormentosa di non poterla mai pienamente realizzare. Nessuno quanto la Chiesa militante sente maggiormente questo peso; a nessun forse essa ripete con maggiore insistenza che ai suoi giudici il monito del divino Maestro: *Estote perfecti sicut et Pater vester coelestis perfectus est* (Matt. 5, 48).

6. La tutela giuridica trova nella Chiesa la sua attuazione e le sue garanzie nel processo canonico; processo è il modo di procedere nel disbrigo di un affare, qui è il modo di procedere nella tutela legittima di un diritto, publico o privato, ed in particolare è un negozio giuridico a tutela di un diritto leso o contestato, publico o privato, che si svolge dinanzi al magistrato (giudice singolare o collegiale, tribunale) nelle forme legittime meglio atte a provare e definire concreto un diritto sostanziale. La tutela di un certo diritto concettualmente presuppone la violazione o almeno la contestazione di esso, il dissenso cioè e la contesa tra chi si afferma o si rivendica un diritto e chi lo ha violato, lo ha negato o almeno lo mette in dubbio; è per questo che il negozio processuale esige concettualmente la presenza di chi affermi un diritto publico o privato cui sia interessante a difendere, di chi lo neghi o lo contesti come avente interesse a negare o a contestare (con ciò in fondo afferma per sé un diritto contrario, di qui la collusione di diritti o almeno di pretese giuridiche) e finalmente il magistrato; ma con ciò stesso s'è detto che il processo, e in particolare il processo canonico, esige uno scambio e un intreccio di atti e di rapporti compresi nel concetto di complesso negozio processuale e di rapporto processuale, e convergenti verso la decisione autorevole del magistrato e l'attuazione di essa; tali atti processuali hanno come capisaldi o come pietre miliari la introduzione della lite, l'istruttoria, la discussione, la sentenza, l'esecuzione); sono questi come altrettanti stadii del processo. Tutto questo complesso organico di atti organicamente progredienti verso il compimento della tutela giuridica e l'attuazione della giustizia, non può esser lasciato all'arbitrio delle parti o del magistrato, che alla fine è un uomo come gli altri e come le parti stesse mortale e soggetto alle tare e alle miserie dei mortali, ma è e deve essere rigorosamente ordinato da leggi precedentemente stabilite, le quali

nella loro unità organica son designate col nome di ordinamento giudiziario (*ordo iudiciarius*) e comprendono le norme giuridiche dirette alla organizzazione dei tribunali e al loro coordinamento, alla competenza e all'esatto funzionamento.

7. Se il processo è l'attuazione della tutela giuridica, esso, pur mantenendo un fondo costante, non potrà non risentire della varia indole e direi della varia colorazione o tonalità sociale del diritto da tutelare; onde scaturisce una prima distinzione da tenere presente, e collocare da una parte le cause di diritto publico, come per esempio tutte le cause criminali, e dall'altra le cause di diritto privato, come sono in genere le cause a fondo patrimoniale; distinzione che poggia su quella tramandataci dai romani e universalmente accettata tra diritto publico e diritto privato e quindi analogamente tra norme di diritto publico e norme di diritto privato (1). È chiaro che nel processo per la tutela del diritto publico la Società, Chiesa o Stato, è direttamente e immediatamente interessata, è ordinariamente parte lesa e difende sé stessa, mentre nel processo per la tutela del diritto privato essa non è immediatamente lesa e interessata, ma solo mediatamente, inquanto *si ritiene e si duole* di esser leso o minacciato uno dei suoi membri che invoca la tutela sociale.

Nella tutela dello stesso diritto publico è ovvia, perché sgorga dalla natura stessa delle cose, la distinzione tra diritto penale e diritto amministrativo, poiché mentre nel primo siamo dinanzi ad una ferita più o meno grave inferta sullo stesso corpo sociale e quindi la Società e l'ordine publico è preso in pieno publicamente, al contrario nella tutela del diritto amministrativo siamo dinanzi all'irregolare funzionamento o al non funzionamento di un organo, di un ufficiale, di una, insomma, di quelle ruote o rotelle onde si organizza l'ingranaggio mirabile della attività sociale. Tale diversità di rapporti giuridici imporrà diverso atteggiamento all'amministrazione stessa della giustizia, sia sull'iniziativa, sia sullo svol-

(1) La distinzione è stata recentemente combattuta specialmente tra i tedeschi, ma senza validi argomenti e senza pratico risultato; che essa presenti delle difficoltà e gravi quanto più dagli estremi ci si avvicina alla zona comune e al punto discriminante non fa meraviglia, ciò accade in tutte le scienze e fino nelle sperimentali. per esempio tra mondo organico e inorganico, tra sonno e veglia, tra vita e morte, tra peccato veniale e mortale, tra libertà e grazia; ma ciò non ci autorizza a buttare a mare le distinzioni e il loro valore oggettivo, quando c'è, e non puramente gnoseologico o sistematico o didattico, o, come oggi dicono, ipotetico. Cfr. ROMANI, *De norma juris*, §§ 9, 14, 17, 18, 27–29; *Le categorie supreme del diritto* in « Rassegna Morale Diritto » 1936 pag. 9–17; *Philosophiae juris et juris naturalis lineamenta* e in *Introductio in jus*, passim.

gimento stesso del negozio processuale. Ché anzi anche entro l'ambito del diritto amministrativo può essere rilevante una ulteriore distinzione secondo il carattere particolare di determinati interessi o diritti da tutelare; ad esempio la remozione del cancelliere vescovile o l'esonero di un vicario foraneo presenteranno una configurazione che non esce dalla comune; mentre avranno fisionomia propria ed esigeranno particolari garanzie la remozione o il trasferimento di un parroco amovibile o inamovibile.

Un carattere di diritto publico tutto particolare al diritto canonico presentano i processi per la beatificazione e la canonizzazione dei Servi di Dio, dove i fedeli domandano che vengano decretati gli onori degli altari ad una persona morta in odore di santità, domanda di una grazia e non affermazione o rivendica di un diritto, ma il Promotore della Fede resiste e nega che possano, a rigore di legge esser decretati nel caso tali onori e trasporta così la questione sur un terreno giuridico dove si accende la discussione e si svolge il processo con quel rigore che a tutti è noto.

8. Ma anche nel campo del diritto privato occorre distinguere quella parte che per la sua speciale delicatezza più vivamente interessa lo Stato e più si avvicina al diritto publico, come i matrimonii, le tutele, le successioni legittime, dal resto in cui il publico interesse si va sempre più attenuando fin quasi a scomparire affatto; alla prima parte noi abbiamo riservato il nome di *diritto di ordine publico,* che è come un grado medio tra il diritto strettamente privato e il diritto strettamente publico e in cui l'iniziativa della tutela e lo svolgimento stesso di essa non sono del tutto rimessi alla privata volontà delle parti, ma vi esercita o vi può esercitare per molta parte la sua azione il ministero publico impersonato o nel promotore di giustizia o nel difensore del vincolo o nel fiscale o altro publico ufficiale. Confondere queste cause con le altre di diritto privato o publico sarebbe egualmente un errore che condurrebbe, come di fatto sventuratamente conduce non pochi giudici, a conseguenze assai gravi e talora addirittura disastrose. Quindi a nostro modesto avviso la dicotomia di giudizio criminale e contenzioso o civile va integrata nel senso che abbiamo esposto, e va corretta la affermazione che troppo spesso va ripetuta alla leggera, che alle cause *mere civiles* appartengono, ad esempio, le cause di credito, di eredità, di separazione, di nullità della sacra ordinazione o del matrimonio e così via. Vero è che nel diritto processuale canonico non si ha una distinzione precisa nel senso da noi proposto, ma a ben considerar le cose essa vi è almeno in germe o in abbozzo.

9. Questo punto merita ancora che vi insistiamo, essendo stato finora poco studiato tra i canonisti recenti; gli stessi compilatori del *Codex* mostrano di averne sentita la importanza, ma forse non hanno avuto agio di tracciare nette linee di demarcazione; questo pertanto deve essere il compito della dottrina. Certo è che alle cause criminali essi hanno dedicata una parte separata (can. 1933-1959), e questo basta per indurci a sistemarle anche in dottrina in un settore distinto dalle altre cause, per esempio da quelle di carattere puramente patrimoniale, puramente privato (una volta si diceva *mere civiles,* ma l'espressione è equivoca).

Certo è pure che a titoli distinti sono state assegnate le cause matrimoniali e quelle contro la sacra ordinazione (can. 1960-1992 e 1993-1998), dunque neppure queste cause possono esser confuse con quelle di puro diritto publico né con quelle di puro diritto privato, appunto per il maggior tono di interesse publico che esse presentano, pur senza uscire dall'ampia categoria di diritto privato; sono quelle cause che una volta non si dicevano *mere civiles,* ma *civiles quae bonum publicum respiciunt.* Con quale ampiezza debba essere interpretata l'espressione ben vaga di *bonum publicum* che tuttora con certa frequenza ricorre nel *Codex* qui non possiamo discutere (1); ma è certo che esso non va confuso col diritto publico e neppure con lo scandalo, e che oltre alle cause matrimoniali e, diciamo così, ordinali ve ne sono altre ancora che verranno a suo luogo notate. Né esse vanno confuse con le cause di beatificazione né con quelle amministrative.

10. Le cause amministrative, come abbiamo notato, sono di diritto publico, ma presentano tale carattere, che l'interesse publico diventa assorbente e quindi può giungere sino al sacrificio dell'interesse privato; *salus reipublicae suprema lex esto, salus animarum suprema lex esto*; ond'è che se nelle cause di diritto privato e nelle cause criminali è possibile concepire lo stretto diritto e il bilanciamento perfetto tra diritto e obbligazione o tra delitto e pena legittima in concreto, nelle cause di carattere amministrativo questo non è possibile; nel diritto penale *nulla poena sine crimine, nullum crimen*

(1) Forse ne discuteremo altrove; intanto vedasi quanto abbiamo avuto occasione di rilevare in *De norma juris* a proposito dell'art. 12 delle preleggi civili italiane e di analoghe disposizioni del diritto canonico e di altri diritti civili vigenti, francese, belga, svizzero, olandese, spagnolo, austriaco, tedesco, serbo, ungherese, cecoslovacco, polacco, russo, inglese, nordamericano, ecc.

sine lege (checché ne pensi una futuristica tendenza tedesca) (1), nel diritto amministrativo il provvedimento a carico di un publico ufficiale non sempre presuppone in esso delitto o colpa, ma solo le esigenze del servizio, il funzionamento redditizio dei publici ufficii; in quello quindi oggetto della istruttoria e della contesa processuale è la esistenza di un crimine o di una colpa, in questo invece anche quando le prime mosse partono da una imputazione di crimine o di colpa, istruttoria e contesa è rivolta sulla sussistenza o meno di un funzionamento irregolare o non redditizio o comunque non rispondente alle esigenze di quel luogo, di quel tempo, di quell'ambiente; così, per esempio, nell'esonero di un podestà o di un prefetto, nell'aggiudicazione ad un concorrente piuttosto che ad un altro di una condotta medica, nella remozione amministrativa (non nella privazione penale) di un parroco amovibile o inamovibile (can. 2147-2156 e 2157-2161), nel trasferimento di un parroco da una ad altra parrocchia (can. 2162-2167), nei procedimenti contro un chierico che non stia alla legge della residenza (can. 2168-2175) o viva sventuratamente in concubinato (can. 2176-2185) o nei casi nei quali non c'è modo più atto di provvedere alla ragion suprema del bene delle anime all'infuori della sospensione *ex informata conscientia* (can. 2186-2194); accanto a questi procedimenti si può mettere quello sulla dimissione dei religiosi (can. 647-672), che dimittendi, dimittenti e dimessi pare non abbiano troppo familiari.

1. È manifesto, da quanto abbiamo detto, che l'impostazione stessa e lo svolgimento del procedimento amministrativo presenta caratteristiche differenziali profondissime di fronte a quello criminale e privato, dappoiché in questi si può dire che il processo culmina nel dibattito, mentre in quello il dibattito manca affatto e la stessa difesa è assai ridotta nell'ambito e nella intonazione; lì l'avversario si ha di fronte, l'accusatore o l'altra parte (attrice o convenuta), nel procedimento amministrativo l'avversario anche se c'è non si vede. Non che manchino le garanzie della giustizia, esse vi sono o vi dovrebbero essere, ma occorre non dimenticare che siamo sul terreno della giustizia amministrativa. Il diritto civile per i procedimenti amministrativi ha determinati dicasteri (Giunta provinciale, Consiglio di Stato) e ordinamenti processuali; il diritto canonico all'infuori delle cause sopra accennate (rimozione o traslazione di parroci, provvedimenti contro chierici concubinarii o non residenti, sospensione su

(1) Ved. « Rassegna di Morale e Diritto », 1935, pag. 391 sg. e nel fascicolo VIII, dicembre 1930 di prossima publicazione e ved. pure *Introductio in jus*, pag. 70–72.

informata coscienza, dimissione di religiosi) non fissa speciali ordinamenti di procedura, né stabilisce speciali dicasteri; ond'è che in primo grado funziona l'Ordinario (e quindi anche il Vicario Generale non l'Officiale e poi le Sacre Congregazioni della Curia Romana; ma non è detto che sia nell'uno che nell'altro grado tutto sia rimesso all'arbitrio senza salvare neppure il diritto naturale di un minimo di legittima difesa; qui come altrove

> est modus in rebus, sunt certi denique fines
> quos ultra citraque nequit consistere virtus:

diremo anzi di più, che cioè la mancanza di norme processuali tassative in questo campo deve, a nostro modesto avviso, consentire più libero giuoco alla carità, alla equità, a quella indulgenza veramente materna che mentre soddisfa al pubblico bene non conculca e stronca inesorabilmente la vita di chi forse senza sua colpa non ha saputo fare tutto il bene che avrebbe dovuto e che forse avrebbe anche voluto: questa per noi deve essere la caratteristica di quella che si suol chiamare nel *Codex* « linea disciplinaris » in contrapposto all'« ordo iudiciarius ».

12. Già Pio X aveva sapientemente disposto nella *Sapienti consilio,* del 29 settembre 1909, II, n. 2: « Per sacras Congregationes non amplius accipi nec cognosci *causas contentiosas,* tam civiles quam criminales, ordinem iudiciarium cum processu et probationibus requirentes », e si attendeva che la codificazione desse un taglio anche più netto, ma ciò non avvenne; ond'è che in alcuni casi ancora è rimesso alle sacre congregazioni il decidere se una causa giunta ad esse, sia pure di indole contenziosa, esiga il rigoroso procedimento giudiziario o meno, e quindi se debba essere rinviata ai competenti tribunali o debba essere « in linea disciplinari » decisa dalla medesima Sacra Congregazione. È così che per il canone 249, § 3, la Sacra Congregazione dei Sacramenti non solo conosce le cause matrimoniali per la dispensa *super rato,* ma ancora può giudicare nelle cause di nullità del matrimonio, di nullità degli obblighi emergenti dalla sacra ordinazione o della nullità della stessa sacra ordinazione, ove non ritenga opportuno passare la causa al tribunale competente. E per il canone 250, § 5, la Sacra Congregazione del Concilio è competente a definire *tutte le controversie* che sorgono nell'ambito delle materie ad essa attribuite e che essa ritenga doversi definire « in linea disciplinari », mentre è *tenuta* a rimettere le altre al tribunale competente. Analoghe disposizioni troviamo ai canoni 251, § 2, per la Sacra Congregazione dei Religiosi, 257, § 3, per la Sacra Congre-

gazione per la Chiesa Orientale, 1993, § 1, circa le cause contro la Sacra Ordinazione (1). Certo andrebbe discusso l'ambito esatto di competenza fissato anche in questi canoni e va in ogni caso ricondotto allo spirito che anima gli orientamenti moderni dei dicasteri ecclesiastici, tenuto conto anche dello sviluppo da essi raggiunto negli anni decorsi dalla promulgazione della *Sapienti consilio* e del *Codex*; ma ora un tale studio ci menerebbe troppo per le lunghe; mentre ci urge il tema assuntoci di dare uno sguardo allo stretto diritto processuale della Chiesa, quale è espressamente e sistematicamente codificato.

13. Il diritto processuale canonico è codificato in massima nel libro IV del *Codex* (canoni 1552-2194) e stabilisce la procedura da tenere sia nella tutela del diritto privato (procedura contenziosa) sia nella tutela del diritto publico penale e amministrativo (procedura criminale, procedura amministrativa), sia nella tutela di un diritto che è tutto proprio della Chiesa e che diremmo eminente, come quello che decreta ai suoi figli eroici gli onori del culto liturgico (processi di beatificazione e di canonizzazione).

Tra le cause contenziose un carattere di speciale delicatezza rivestono, come si è notato, le cause matrimoniali e quelle contro la sacra ordinazione; per questo il *Codex* dopo aver dato nella prima sezione del quarto libro quello che potrebbe chiamarsi il diritto processuale generale, comune e fondamentale per ogni processo canonico, determinando nella sezione seconda i procedimenti speciali, e cioè il giudizio criminale, le cause matrimoniali e le cause contro la sacra ordinazione, si limita solo a quelle parti che derogano alla procedura generale, alla quale rimanda per il resto: ed è appunto per questo che dovendo trattare delle cause matrimoniali, non si può prescindere dalla sezione prima, che dà la orditura generale e fondamentale del processo canonico.

14. Va inoltre rilevato, per la precisione, che in diritto canonico processo e giudizio non si equivalgono; processo è il genere di cui il giudizio è la specie; processo è la *ratio procedendi in jure edicendo*, giudizio è il processo rivestito di alcune solennità, e particolarmente la discussione, il dibattito delle parti; è autenticamente definito: « controversiae in re de qua Ecclesia jus habet cognoscendi, coram tribunali ecclesiastico, legitima disceptatio et definitio » (canone 1552, § 1): questo il giudizio ecclesiastico, il quale presuppone un di-

(1) Per altri casi analoghi ved. can. 343, § 1, 345 coll. con i canoni 259 e 1601.

ritto ecclesiastico da far valere (diritto sostanziale), un tribunale ecclesiastico invocato a farlo valere, un sistema di norme rituali che regolano lo svolgimento del giudizio (diritto rituale o processuale), un contraddittorio (*disceptatio*) a norma di legge e una decisione solenne che ha forza di legge tra le parti (*sententia jus dicit inter partes*). Quindi il procedimento penale e la causa matrimoniale è un giudizio, mentre non lo è, nel senso del *Codex*, la causa di beatificazione perchè il postulatore non reclama un diritto ma promuove una supplica, mentre il promotore della fede contrastando difende una posizione di diritto, di giustizia, anzi assai di più, di Fede, dappoichè il culto liturgico si muove proprio in questo campo così elevato: similmente, ed a più forte ragione, non può dirsi nel *Codex* veramente giudizio il procedimento economico per la remozione di un parroco ai sensi dei canoni 2147 e seguenti.

15. Oggetto di giudizio ecclesiastico preso in tal senso quindi è non la tutela o l'attuazione coattiva di ogni legge ecclesiastica, ma solo la tutela e l'attuazione che l'ordinamento giuridico attuale della Chiesa garantisce con le solennità processuali proprie del giudizio e non con quelle più o meno solenni di altri procedimenti; pertanto nel definir tale oggetto occorre tener l'occhio fisso non solo alla natura stessa della cosa, ma anche alla espressa disposizione del diritto positivo; per il primo titolo può formare oggetto di giudizio ecclesiastico tutto quanto è oggetto della legge ecclesiastica sostanziale; per il secondo capo tale oggetto va ristretto entro i limiti ad esso assegnati dalla stessa legge canonica; i limiti sono fissati così: *a*) i diritti, da perseguire o da vendicare, di persone fisiche o morali; *b*) l'accertamento e la dichiarazione di fatti giuridici delle medesime; *c*) i delitti in ordine ad una pena da infliggere o da dichiarare incorsa (canone 1552, § 2).

I diritti da perseguire o da rivendicare da persone naturali o morali sono qui i diritti privati, tutti i diritti privati, in contrasto con chiunque li contesti; anzi poiché la dizione del canone è generale e assoluta (*personarum physicarum vel moralium iura persequenda aut vindicanda*), non se ne possono escludere se non quei diritti e quei doveri che il Codice stesso esclude dai giudizi e riserva ai procedimenti amministrativi di cui ai canoni 2142-2194. Questo sia detto ad ammonimento di coloro i quali tendono a sottrarre quanto più possono le controversie canoniche dalla procedura giudiziaria e convogliarle *per fas et per nefas* alla procedura economica, come quella che più aperta lascia la via all'arbitrio del più forte a danno del più debole, ed a tal fine stirano e torcono con ogni sforzo e in ogni senso il

canone 1601, nessun conto tenendo di questo 1552 in esame, che è fondamentale. Così facendo essi dànno motivo ai nemici della Chiesa di calunniarla asserendo, come a torto è stato fatto, che in essa l'amministrazione della giustizia manca delle garanzie più elementari, tutto riducendosi ad una via economica e poliziesca. Occorre invece sventare tale calunnia affermando e dando tutto il suo valore al dispositivo ampio, solenne, lapidario del canone in esame e occorre fare sì che appaia come esso abbia nella Chiesa tutta la sua applicazione e come il canone 1601 ad esso non contrasti punto, come sarà dimostrato a suo luogo, dappoiché è sacro che *tutti* i diritti delle persone fisiche o morali hanno nella Chiesa le garanzie solenni del giudizio, a meno che le parti stesse non vi abbiano *consapevolmente* rinunziato.

16. Inoltre sono oggetto di giudizio *i fatti* giuridici, cioè quegli accadimenti o quelle situazioni che hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico vigente, inquanto da essi la legge trae effetti giuridici (1); l'età minore di 16 anni per l'uomo, di 14 per la donna, che contrae matrimonio è un fatto giuridico perché da esso il canone 1067 § 1 fa dipendere la nullità del matrimonio; il timore grave ed ingiusto patito dall'ordinando *in sacris* è, quanto a lui, un fatto giuridico, perchî da esso il canone 214 § 1 fa dipendere l'inefficacia degli obblighi inerenti all'ordine; il decorso del triennio per il professo accolto dal vescovo nella sua diocesi ad esperimento è un fatto giuridico, perché esso, per il canone 641, § 2, opera fatalmente l'incardinazione, qualora *prima* non sia intervenuta con atto formale e inequivocabile la dimissione o la proroga per un nuovo triennio improrogabile. Chi pertanto ha interesse ad accertare un fatto giuridico ha il diritto di provocarne dal magistrato, con tutte le solennità del giudizio e in contradittorio con chi li negasse o, in mancanza, anche col semplice intervento del promotore di giustizia, di provocarne, dico, dal magistrato la dichiarazione giudiziale, con vera sentenza dichiarativa, che ha forza di diritto; né altra via legittima c'è a tale uopo, salvi, beninteso, i canoni 1990-1992 che riducono per alcuni casi assai ovvii le solennità processuali, senza, tuttavia, uscire (e lo si noti bene) dalla figura di vero e proprio giudizio.

17. Finalmente per espressa disposizione del medesimo canone 1552, § 2, n. 2, sono oggetto di giudizio i delitti in ordine ad una

---

(1) Per la teorica, di fondamentale importanza, dei fatti e dei negozi giuridici, vedi ROMANI, *De negotio iuridico*, Romae, 1935.

pena da infliggere o da dichiarare incorsa: anche qui la dizione della legge è generale ed assoluta, né ammette, a mio parere, altre limitazioni che quelle apportate dal Codice stesso o nei canoni 2142-2194 relativi a procedimenti speciali per « nonnullis expediendis negotiis *vel sanctionibus poenalibus applicandis* »; né credo che il canone 2225 possa interpretarsi in modo da elidere o da rimettere all'arbitrio del superiore il canone 1552 in oggetto, con quelle conseguenze logiche e sociali che altrove ho accennate (1). D'altra parte poichè il testo della legge è tassativo: « delicta in ordine ad poenam infligendam vel declarandam », ne segue che non si può esigere la solennità del giudizio quando si tratta non di perseguire un delitto, ma solo forse di prevenirlo, o di correggere abusi, o di por termine a certe situazioni equivoche, o di provvedere alla cura delle anime, o non si tratta di applicare una pena vera e propria, ma solo una penitenza o un rimedio penale i quali, a rigore, meglio si attagliano al diritto amministrativo che al penale.

18. I giudizi intorno a un diritto o ad un fatto giuridico si chiamano *contenziosi*, quelli invece intorno ad un delitto da punire si dicono *criminali*; ai primi nel diritto civile meno elegantemente si dà il nome di procedimenti civili, ai secondi quello di processi penali. La differenza oltre che nell'oggetto è nella figura stessa che assume l'uno e l'altro procedimento per rispondere da una parte alla natura dell'oggetto e dall'altra alle esigenze sociali che la differenza dell'oggetto impone e all' atteggiamento fondamentalmente diverso che il potere publico assume nell'uno e nell'altro, dappoiché nel primo caso interviene direttamente a tutelare il diritto o la pretesa giuridica dei membri della società, anche se in tal modo indirettamente tuteli pure l'ordine publico e l'interesse sociale; mentre nel giudizio criminale il publico potere interviene direttamente a tutelare proprio la società, l'ordinamento giuridico, la vita sociale colpita da un atto o da un atteggiamento criminoso, anche se con ciò riesca pure a tutelare non solo l'interesse comune dei suoi membri, ma l'interesse proprio e privato di un singolo.

Di qui la grande differenza tra le due specie di giudizi; la quale rimane, perché inerente nella natura stessa delle cose, anche nel diritto canonico, sebbene, per l'economia della codificazione, del giudizio criminale si sia preferito di parlare nella sezione seconda, in sede di norme peculiari « in certis quibusdam iudiciis servandis », insieme con le cause matrimoniali, le cause contro la sacra ordina-

(1) In questa rivista, 1936, pag. 129 seg.

zione, anzi subito dopo ai « modis evitandi iudicium contentiosum ». Le codificazioni, chi non lo sa?, pur seguendo un loro filo logico e sistematico, debbono badare sopratutto alle esigenze della vita in un determinato periodo storico e per questo seguono una logica e una sistematica la quale talora non quadra proprio a pennello con quella dei professori di diritto, anche posto che i professori di diritto ne abbiano una ed una sola. Comunque il rilievo forse non è ozioso per ricordarci che questa parte del diritto processuale non è passata, con la codificazione, in seconda linea, e quasi in sordina, ma attende ancora chi la coltivi in modo degno delle nostre tradizioni.

19. Un particolare interesse hanno suscitato in Italia le cause matrimoniali in seguito all'articolo 34 del Concordato, specialmente tra i laici i quali, *tamquam poculo Circe poti,* improvvisamente sono diventati canonisti e si sono proclamati tali tra loro, l'un l'altro; e fin qui poco o nulla di male; il male è stato ed è che costoro hanno orpellato la loro pretesa con la livrea di professore di diritto civile o di diritto ecclesiastico (*lucus a non lucendo*) laico e laicizzatore, ed hanno cominciato a conclamare la loro specializzazione in fatto di annullamenti di matrimonio; e sono sorte a tal uopo agenzie, riviste, recapiti dove non sai se più deplorare umana miseria, ignoranza o avara insaziata malizia. E solleticando i più bassi istinti dell'uomo e speculando su quelle tare, danno per certo l'annullamento in cambio di vistose somme e poi brigano arruffano con ogni mezzo, per ogni via presso i tribunali ecclesiastici, specialmente quelli di periferia, e non direi che proprio nessuna ciambella riesca loro col buco.

Comunque è deplorevole che professori di diritto delle università italiane ancora parlino di *annullamento* di matrimonio quando invece dovrebbero per senso di onestà e per decoro scientifico parlar solo di *nullità,* cioè, com'essi dicono in altra materia analoga, di *inesistenza* del matrimonio, e dovrebbero arrossire della loro disonestà prima di chiamare *un caso di divorzio* il privilegio paolino. *Sutor ne ultra crepidam!* solo la Chiesa con la sua forza invincibile ha potuto fronteggiare i vostri furibondi assalti divorzistici in Italia, ed oggi a sentire i vostri discorsi e a guardare attentamente i vostri atteggiamenti noi ci andiamo ogni dì più convincendo che essi vi avvicinano assai più al Comintern che alla rinnovata e dritta anima italiana espressa, vostro malgrado, nel monumentale articolo 34 e in tutti i commi dei Patti Lateranensi.

20. Il divorzio non passa, dovrebbe passare sul cadavere della Chiesa, ma essa ha il mandato di cantare il *dies irae* su tutti i suoi

nemici; non passerà il divorzio per la porta dei tribunali ecclesiastici, lo ha ripetuto solennemente dinanzi al Papa, il più saldo caposaldo della Storia, nel discorso inaugurale del corrente anno giudiziario il Decano della Sacra Rota, quando ha affermato che sulle settanta cause matrimoniali decise l'anno scorso, « *solamente ventinove* — meno cioè della metà — hanno avuto esito favorevole; ciò che conferma ancora una volta con quanta prudente e sapiente cura il Sacro Nostro Tribunale tuteli la saldezza del vincolo matrimoniale e l'integrità della famiglia, mentre l'immoralità dilaga sul mondo spianando la via alla diffusione delle più perverse e insane dottrine, sovvertitrici di ogni ordine religioso, sociale e civile » (dall'« Osservatore Romano » del 2 ottobre 1936, pagina prima, colonna terza). Il S. Padre ha sottolineato il rilievo ed ha promesso che lo farà suo; e ne vale la pena. Ché se a taluno anche questa percentuale (41 %) è sembrata alta, si potrà facilmente osservare che essa non è una constante, ma potrà variare e noi siamo certi che abbasserà sia per una sempre maggiore « prudente e sapiente cura » e oculatezza nei criteri di apprezzamento specialmente degli elementi probativi in rapporto al « favor matrimonii », sia sopratutto per una sempre maggiore elevatezza e per la progressiva rieducazione morale cui in Italia si attende con insonne lena.

21. Intanto si dica in tutti i toni e in tutti i sensi che non sono neppur concepibili cause matrimoniali di annullamento; esse potranno essere solo cause di *nullità*, di *separazione*, di *inconsumazione* in ordine alla grazia della dispensa pontificia *super rato*; possono anche essere cause relative agli obblighi emergenti dal matrimonio, come coabitazione, domicilio necessario, diritto di sepoltura, diritti di alimenti, successione legittima e così via; ma queste nei tribunali ecclesiastici non sogliono trattarsi che in via indiretta e inquanto sono connesse con la nullità o la separazione.

Quali siano le cause in cui la competenza dei tribunali ecclesiastici è esclusiva per diritto canonico e per diritto concordatario dirò in un prossimo studio. Intanto qui mi preme notare che per le cause matrimoniali il diritto processuale del *Codex* va integrato col Regolamento della Sacra Congregazione dei Sacramenti sul procedimento per la dispensa *super rato* (7 maggio 1923), con la Instruzione recente « servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum » (15 agosto 1936) oltre alla *Lex propria* e ai regolamenti della Sacra Rota e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

S. Romani.

LITURGIA

Ancora sul Commune Sacerdotum.

Obiezioni e risposte.

Ogni iniziativa per quanto bella e buona può trovare degli oppositori che anche con le migliori intenzioni, le contrastino il passo per la sua realizzazione. L'opposizione può venire da diversi motivi che possono essere, almeno secondo le diverse idee, intrinseci alla iniziativa stessa o estrinseci e questi pure vagliati secondo il proprio modo di vedere. Anche l'iniziativa per l'introduzione nel *Messale* e *Breviario Romano* del « Commune Confessorum Sacerdotum » la quale generalmente ha trovato così fervidi consensi nell'episcopato, nei sacerdoti e in riviste destinate al clero, ha avuto, per quanto in numero ristretto, degli oppositori. Già si è accennato a possibili divergenze in merito. (« Palestra del Clero », 10 agosto 1935; « Monitore Ecclesiastico », settembre 1935). È evidente però che le obiezioni proposte tanto valgono quanto le ragioni addotte e la forma con la quale sono presentate. Certe affermazioni anche se redatte in termini assoluti, non sembrano affatto convincenti anzi possono manifestare più chiaramente l'errore in cui uno viene a trovarsi senza saperlo. La propria idea deve quindi essere manifestata con molta serenità di spirito perchè possa maggiormente valere.

Ora ecco alcune tra le espressioni più salienti apparse in qualche rivista tendenti a manifestare l'idea contraria alla proposta in oggetto.

« Tale innovazione può incrinare la netta distinzione che vi è per diritto divino tra vescovi e preti » (« Palestra del Clero », 10 agosto 1935). Chi ha espresso questo timore non ha ricordato che nella Ufficiatura dei Ss. Martiri non vi è proprio nessuna distinzione tra i martiri, papi, vescovi e fedeli. Basti ricordare per tutti l'Ufficio dei martiri Fabiano e Sebastiano. Senza tema « d'incrinature » la Chiesa loda egualmente la fermezza nella fede tanto quella di un papa come quella di un semplice fedele. L'esaltazione di tale fermezza è infatti il motivo principale della Ufficiatura dei Martiri per cui in essa non si presenta necessaria nessuna innovazione.

Chi poi non sa che i sacerdoti per diritto divino sono distinti dai semplici fedeli ? Eppure, attualmente almeno vi è per tutti una medesima Ufficiatura liturgica senza per questo concludere che la Chiesa non insegni questa verità. L'iniziativa, poi, come è evidente, non tende a riunire insieme vescovi e sacerdoti, ma semplicemente propone una distinzione di questi dai semplici fedeli come sembra conveniente,

giacchè se vi è distinzione tra vescovi e sacerdoti, questa è ancora maggiore tra sacerdoti e semplici fedeli il che è di fede. Una distinzione è ammessa dalla liturgia tra le vergini e non vergini, sembrerà dunque troppo che ci sia tra i ministri del Signore e gli altri fedeli? Con questo sembra che si sia risposto sufficientemente a difficoltà consimili proposte da altri.

Si fa poi difficoltà alla iniziativa « perchè non si vede la opportunità e praticità riducendosi in sostanza a poca cosa il suo uso (della innovazione). A questo è già stato risposto nel numero di « Palestra del Clero » del 1° maggio 1935 dove è detto che la Messa e nell'Ufficio l'invitatorio, i responsori del II Notturno, le lezioni ed i responsori del III Notturno, i capitoli delle ore maggiori e minori, nel loro complesso non sono parti trascurabili, ma tutte richiamano ad una più giusta glorificazione della dignità e santità sacerdotale.

Vi è anche chi si è pronunciato contro la proposta in due riviste edite a Torino (agosto e settembre 1935). L'opposizione è così concepita: « ben sappiamo come tutto il Nuovo Testamento non faccia neppur cenno dei semplici sacerdoti ». Con il più rispettoso riguardo sia permesso dire che a prima vista non si saprebbe quale interpretazione dare a questa affermazione. Il senso letterale cioè che nel Nuovo Testamento non si accenni mai ai semplici sacerdoti come tali, sembra il più ovvio, la conseguenza sarebbe che neanche liturgicamente dovrebbero essere accennati. Tale conclusione pare tanto naturale dal contesto che sta per la negativa riguardo alla innovazione. In proposito è più che sufficiente riportare le sole parole di san Giacomo: « Infirmatur quis in vobis? Inducat presbiteros Ecclesiae et orent super eum ungentes eum Oleo in Nomine Domini... « Queste parole sono usate dalla Chiesa per provare l'istituzione del Sacramento dell'Estrema Unzione. Nel tempo stesso però si parla dei semplici sacerdoti. Infatti trattandosi di un Sacramento, la parola « presbiteros » non può essere intesa per « anziani » di una comunità religiosa, ma per sacerdoti propriamente detti. Non è intesa neanche nel significato di vescovi essendo i semplici sacerdoti sempre stati considerati come ministri ordinari di questo Sacramento. Dunque non è esatto dire che di essi non si faccia alcuna menzione nel Nuovo Testamento. L'Enciclica del Santo Padre « Ad Catholici sacerdotii » riporta tanti altri passi che vengono applicati indistintamente a quel sacerdozio « del quale il nostro e il vostro, venerabili fratelli, e di quanti sono sacerdoti di Cristo è la partecipata continuazione ».

Nella « Rivista Liturgica » del numero di febbraio 1936 si hanno pure alcune espressioni che vogliono indicare il « punto di vista » contrario alla proposta. « Tutta la società dei fedeli, sotto la presidenza della gerarchia sacra unisce la sua preghiera, la sua offerta il suo sacrificio

all'atto onde Cristo rende al Padre tutto l'onore e tutta la gloria... non si riesce quindi a comprendere come vi sia chi possa appellarsi all'opportunità di riempire un vuoto che non c'è affatto ». La gerarchia è per diritto divino divisa in gradi e tanto più essa, sempre per diritto divino, è distinta dai semplici fedeli. Il sacerdote quindi all'altare (il concetto del periodo pare accenni principalmente al sacrificio) non è semplicemente « major inter pares » coi fedeli. Ecco in proposito il pensiero di san Roberto Bellarmino: « Sacerdos etenim quatenus talis major est reliquo populo, quippe qui ut mediator quidem pro populo apud Deum intercedit, nec est proprie in ea re minister Ecclesiae sed Christi principalis mediatoris ».

La dottrina del Santo Dottore è chiara e bene applicata alla circostanza suddetta. Ma il sacerdote non è da considerarsi soltanto all'altare al quale tutti i fedeli partecipano del medesimo sacrificio. Nel complesso del suo ministero è da considerarsi in tanti altri atti. Per esempio, nell'assoluzione che in nome e per autorità divina impartisce ai peccatori, la sua azione non può considerarsi unita alla partecipazione di veruno ma essa trova il suo fondamento unicamente nel divino mandato: « Accipe potestatem, quorum remiseris peccata... ». Si noti però come concludesi l'articolo: « Un Ufficio speciale per i sacerdoti non può essere determinato da ragioni di necessità ma da ragioni di convenienza. « Questo veramente è quanto è stato detto nelle più « favorevoli accoglienze (alla proposta) da parte di molti eccellentissimi vescovi, di Associazioni e di Riviste ».

Tra queste accoglienze è giusto ricordare quella di particolare importanza di S. E. mons. Fernando Cento Nunzio Apostolico in Venezuela: « Ottima l'idea di un « Commune Confessorum Sacerdotum » ed assai bene concepito il piano relativo per l'Ufficio e la Messa che leggo nel numero di febbraio de « Il Monitore Ecclesiastico ».

Tra le tante lodi che ben meritatamente, specialmente in questi ultimi tempi, si attribuiscono al sacerdozio, un'officiatura propria per i sacerdoti innalzati agli onori degli altari sembra la più solenne e la più utile e ciò, come scrive S. E. mons. Settimio Peroni, « in conformità alla giusta distinzione che la sacra Liturgia fa tra coloro che sono insigniti del carattere sacerdotale ed i semplici laici. Mi sembra che ciò potrebbe contribuire ad una maggior venerazione verso l'Ordine sacerdotale nei fedeli e suscitare salutari pensieri di santificazione nei sacerdoti. Ritengo dunque molto opportuna la sua proposta anche perchè sarebbe un bellissimo ricordo del XIX Centenario della Redenzione ».

Con questa bellissima e giusta considerazione è molto bene conclusa ogni risposta alle obiezioni presentate..

P. Gregorio da Villa di Villa
Minore Cappuccino.

RECENSIONI

CAROLUS BOYER S. J., *Cursus philosophiae*. Vol. I di pag. 560 in-8°. — Desclée. L. 18.

P. Carlo Boyer, professore dell'Università Gregoriana di Roma, pubblica il primo volume di un *Corso di filosofia* destinato agli alunni del Seminario, che attendono allo studio di questa disciplina per un biennio. Perciò l'Opera consterà di due volumi: il secondo volume uscirà entro il corrente anno accademico.

I testi scolastici di filosofia invecchiano presto, non perchè muti la verità, ma per il mutarsi continuo dei sistemi filosofici e di atteggiamenti del pensiero nei campi diversi e in quelli avversi alla filosofia perenne. Di qui la necessità di un nuovo testo perfettamente aggiornato, vivo ed efficace nell'esposizione della filosofia tomistica, nella sua difesa contro i nuovi errori, specialmente dell'idealismo, e nella sua applicazione alle nuove scoperte scientifiche. Come quelle sulla composizione dell'atomo.

L'Autore ha saputo unire alla concisione una chiarezza cristallina, scrivendo in un latino lindo e facile, accessibile anche ai meno allenati.

È superfluo dire che espone la genuina dottrina di S. Tommaso con competenza ed amore, ed ha pure avuto cura di svolgere e difendere le 24 tesi proposte dalla Sacra Congregazione dei Seminarii in tale materia.

L'Autore segue nell'esposizione il metodo in uso nelle scuole cattoliche: formulazione della tesi; spiegazione dello stato della questione; dimostrazione diretta; dimostrazione indiretta mediante la soluzione delle obbiezioni; corollarii e scolii contenenti la questione di minore importanza. Anche i sistemi contrarii sono sufficientemente accennati, come occorre, ed in principio del volume primo è esposta anche una breve storia della filosofia. In fine poi di ogni questione si riferisce qualche pagina, tradotta in latino o in francese, di scrittori di filosofia, per abituare l'alunno a prendere contatto diretto con gli Autori, come ora si usa nelle scuole di Stato; è questa una novità certamente utile.

Questo primo volume, dopo l'introduzione, e un po' di storia della filosofia, contiene la Logica, la Cosmologia (con alcune questioni di metafisica) e la Psicologia relativa alla vita vegetativa.

Il secondo volume conterrà la Psicologia, la Metafisica, la Teologia naturale e l'Etica.

Siamo convinti che questo corso avrà larga diffusione nei Seminari e riuscirà molto gradito agli insegnanti e agli alunni. Attendiamo con vivo desiderio il secondo volume.

P. G. BOUFFIER, *La Ven. S. d. D. Anna Maria Taigi*, d'après les documents authentiques du procès. Presso Marietti. — L. 10.

P. INGOLD, *Général et Trappiste. Le P. Marie-Joseph Baron de Géramb (1772-1848)*. Presso Marietti. — L. 10.

Due biografie egregiamente tratteggiate, due figure così interessanti per i nostri tempi: veramente *Spiritus ubi vult spirat!*; a noi stare in ascolto e secondarlo, dietro esempi così luminosi.

Direttore responsabile: MONS. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16